



Studio Ghiretti Commercialisti Associati

Studio Ghiretti

Commercialisti associati

Dr. **Daniele Ghiretti**
Dott.ssa **Alessandra Coruzzi**

Dr. **Domenico Coronese**
Dott.ssa **Carmela Russo**

Rag. **Beatrice Galliani**
Rag. **Biancamaria Ghiretti**

CIRCOLARE INFORMATIVA

Oggetto: Senza green pass subito stop allo stipendio. Multe per lavoratori e datori di lavoro

L'obbligo scatterà il 15 ottobre per 23 milioni tra dipendenti pubblici e privati e autonomi. I controlli sui certificati saranno effettuati all'ingresso di uffici e aziende e a campione da personale incaricato. Norme ad hoc per i tribunali

Niente stipendio fin dal primo giorno per chi si presenterà a lavoro senza il green pass. Lo stop a ogni «retribuzione, compenso o emolumento» riguarderà tutti i lavoratori sprovvisti di certificato verde: sia i dipendenti della Pubblica amministrazioni che tutti i lavoratori del privato, non solo in uffici e fabbriche ma anche quelli che entrano nelle case (come colf e badanti), lavoratori autonomi compresi. Perché dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre - quando dovrebbe terminare lo stato di emergenza - per 23 milioni di lavoratori «è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid19». Così recita il nuovo decreto sul green pass varato ieri all'unanimità dal consiglio dei ministri. Nove articoli in tutto per ribadire che senza green pass in Italia non si può lavorare. Lo stesso decreto mette nero su bianco la disponibilità del Governo a riesaminare le misure di distanziamento e valutare l'aumento della capienza in stadi, palazzetti, teatri, eventi compresa l'apertura delle discoteche, dopo il parere del Cts che si esprimerà entro il 30 settembre guardando soprattutto a come si comporta la curva del virus a due settimane dalla riapertura delle scuole.

La platea

L'obbligo di pass abbraccia tutta la Pa compresi gli «esterni» (come gli stagisti) che vi accedono assieme al personale di Authority, Consob, Covip, Banca d'Italia, enti pubblici economici, organi di rilevanza costituzionale, cariche elettive o istituzionali di vertice. Il decreto introduce anche una norma ad hoc per l'accesso a tribunali e uffici giudiziari: il green pass dovranno averlo i magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e onorari, gli avvocati e i procuratori dello Stato e i componenti delle commissioni tributarie. La norma non varrà però per i legali: le disposizioni, dice il decreto, «non si applicano agli avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia, testimoni e parti del processo». Un avvocato potrà dunque andare in tribunale senza il certificato ma dovrà mostrarlo per entrare in uno studio legale. Il decreto rimette invece agli organi costituzionali - dal Parlamento al Quirinale fino alla Consulta - la decisione di estendere il ricorso ai certificati. Nel privato il pass sarà richiesto a chiunque svolga attività di lavoro dipendente o autonomo e sarà necessario «ai fini dell'accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta». In pratica servirà anche a una colf o a un elettricista che deve accedere



in una casa privata oltre che a tutti i dipendenti che frequentano un ufficio o devono entrare in fabbrica.

I controlli

Nella Pa sono i datori di lavoro ad essere tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l'organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all'accesso ai luoghi di lavoro come i tornelli e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni. Come per il lavoro pubblico, anche per quello privato dipendente saranno i datori di lavoro ad essere tenuti ad assicurare il rispetto delle prescrizioni. Definendo sempre entro metà ottobre le modalità per le verifiche. Che potranno ricorrere, nel privato, alla app «VerifiCa19» già impiegata per treni e ristoranti mentre nel pubblico il premier, su proposta dei ministri per la Pa e della Salute, potrà definire delle linee guida «per la omogenea definizione delle modalità organizzative». Si potrebbe in questo caso impiegare la app già sviluppata per le verifiche nelle scuole.

Le sanzioni

Il decreto prevede che il personale che ha l'obbligo del pass, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell'accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato con lo stop allo stipendio già dal primo giorno e fino alla sua presentazione; dopo cinque giorni di assenza il rapporto di lavoro è sospeso.

Nel settore privato la sospensione scatterà dal primo giorno così come la retribuzione. In ogni caso, precisa il decreto, «senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro». Per i datori di lavoro che non effettuano i controlli sono previste sanzioni da 400 a mille euro, mentre dipendenti pubblici, privati e autonomi che verranno sorpresi in un luogo di lavoro senza il pass rischiano una sanzione da 600 a 1.500 euro. E sanzioni sono previste anche per i magistrati ordinari: l'accesso senza il pass è considerato «illecito disciplinare» ed è sanzionato in base alla normativa di riferimento.

Oggetto: Tax credit sanificazione, istanze dal 4 ottobre

Comunicazione delle spese estive (ossia sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021) di sanificazione degli ambienti di lavoro e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale da inviare dal 4 ottobre al 4 novembre 2021. È quanto prevede il provvedimento 191910/2021 delle Entrate che definisce i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei Dpi oltre ad approvare il modello di comunicazione e le relative istruzioni. L'articolo 32 del Dl 73/2021 (decreto Sostegni-bis) ha previsto la possibilità di usufruire del credito d'imposta, per favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del Covid-19, nella misura del 30% delle spese agevolabili (contro il precedente 60% dell'articolo 125 del Dl 34/2020). Il credito d'imposta massimo è di 60mila euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021. Il limite massimo di 60mila euro è riferito, come nella precedente edizione, all'importo del tax credit e non a quello delle spese ammissibili. Sono agevolabili le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti, degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'attività, per l'acquisto di Dpi e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19. Il meccanismo a consuntivo eviterà le difficoltà in cui sono incorsi gli operatori nel 2020 che hanno dovuto stimare le spese da sostenere dal mese di



sottoscrizione della comunicazione, il cui invio scadeva il 7 settembre, fino al 31 dicembre 2020. Dovrebbe invece essere scongiurato il possibile taglio del bonus per superamento del limite di spesa pari a 200 milioni di euro: se si riproporzionano le spese sostenute nel 2020, pari a circa 2,1 miliardi di euro, su tre mesi ma ridotte al 30% si ottiene un bonus totale di circa 160 milioni di euro, contenuto quindi entro i limiti stabiliti dalla norma. L'ammontare effettivo del credito d'imposta fruibile sarà reso noto con provvedimento da emanare entro il 12 novembre 2021. Beneficiari sono le imprese, i lavoratori autonomi, gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti oltre alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo. La versione finale della norma chiarisce la necessità di essere in possesso del codice identificativo regionale o, in mancanza di quest'ultimo, di identificare la struttura mediante autocertificazione in merito allo svolgimento di attività ricettiva di bed and breakfast. Il nuovo tax credit sarà utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa o in compensazione in F24 a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che ne determina l'ammontare effettivo. Non potrà però essere ceduto come quello del 2020.

Oggetto: Esonero parziale dei contributi previdenziali per l'anno 2021

L'articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti, ha previsto l'esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali dovuti per gli iscritti:

- alla gestione INPS commercianti;
- alla gestione INPS artigiani;
- alla gestione INPS coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
- alla gestione separata INPS L. 335/1995;
- alle Casse professionali autonome (D.lgs. n. 509 e D.lgs. n. 103/1996).

L'esonero spetta a favore dei soggetti con posizione aziendale attiva alla data del 31 dicembre 2020 che risultino iscritti alla Gestione previdenziale per la quale è chiesto l'esonero alla data del 1° gennaio 2021.

Sono esclusi dall'esonero i premi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Sono esclusi dal beneficio del provvedimento i soggetti per i quali la contribuzione previdenziale è assolta dall'azienda committente (ad esempio, i collaboratori coordinati e continuativi).

Requisiti per accedere all'esonero

È necessario realizzare i seguenti presupposti:

- nel periodo d'imposta 2019 aver dichiarato un reddito complessivo derivante dall'attività coperta da contribuzione non superiore a 50.000 euro (da verificarsi in base al quadro RR del Modello Redditi PF. Per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri la verifica va fatta dai quadri della dichiarazione dei redditi relativi all'attività svolta);
- aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019 (non occorre il calo per coloro i quali si sono iscritti nel corso del 2020). Per i soci di società o di associazioni professionali il calo del fatturato deve essere verificato in capo alla società o associazione;
- avere il DURC che attesta la regolarità contributiva (il controllo è effettuato d'ufficio e non occorre allegare alcun documento alla domanda telematica);



Studio Ghiretti Commercialisti Associati

- non essere titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente;
- non essere titolari di pensione diretta, diversa dall'assegno ordinario di invalidità.

La sussistenza di tali requisiti non è richiesta per il personale sanitario, già in quiescenza, di cui alla legge n. 3/2018 iscritto alla Gestione separata.

L'esonero (per la parte che verrà riconosciuta – vedi oltre) è condizionato al regolare versamento della quota contributiva che resta dovuta dall'interessato.

Cause ostative di accesso all'esonero

Sono incompatibili con questa misura:

- gli assegni straordinari di accompagnamento alla pensione erogati dai Fondi di solidarietà di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e l'assegno di esodo di cui all'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92;
- l'indennizzo per cessazione di attività commerciale di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207;
- gli assegni vitalizi già erogati dagli enti disciolti ENPAS, Istituto Postelegrafonici e INADEL;
- le rendite facoltative, nonché l'indennità di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni (c.d. APE sociale).

Non costituiscono cause ostative di accesso all'esonero

L'esonero è invece compatibile:

- con l'assegno ordinario di invalidità, di cui alla legge n. 222/1984;
- con l'assegno ordinario di invalidità erogato dagli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;
- con le rendite, dirette e indirette, erogate dall'INAIL e con gli assegni e le pensioni sociali.

Misura dell'esonero

L'esonero parziale spetta nel limite massimo individuale di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per ciascun lavoratore autonomo o professionista.

L'importo in questione ancorché non versato forma comunque pensione.

Posto che le somme stanziare sono di 1.500 milioni di euro, in caso di incapienza si andrà a riparto.

In caso di rapporto di lavoro subordinato o di *status* di pensionato, l'esonero non spetta nei mesi di coincidenza di periodi di attività autonoma che dà titolo all'esonero con periodi di prestazioni di lavoro subordinato o di prestazione pensionistica.

Oggetto: Bonus pubblicità 2021: domande fino al 31 ottobre

Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria ha rinviato l'apertura della finestra temporale per la presentazione delle domande di prenotazione del credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari 2021: istanze dal 1° al 31 ottobre, anziché dal 1° al 30 settembre.

Il **bonus pubblicità** è rivolto a imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali - come previsto dalla norma istitutiva dell'agevolazione - che hanno effettuato investimenti pubblicitari sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Bonus pubblicità: novità per il 2021 e il 2022

Per far fronte alla riduzione degli **investimenti pubblicitari** a causa della crisi Covid-19, la Manovra 2021 dà continuità al regime straordinario del bonus pubblicità previsto per il 2020 dal [decreto Cura Italia](#) e dal [dl Rilancio](#), confermandolo anche per il 2021 e il 2022.

La nuova disciplina prevede un **regime differenziato**, a seconda della tipologia degli investimenti, per il riconoscimento del credito d'imposta.



Studio Ghiretti Commercialisti Associati

In particolare, per gli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura unica del **50%** del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni.

Per gli investimenti sul canale "**Stampa**", quindi, la modifica normativa ha esteso agli anni 2021 e 2022 il regime transitorio inizialmente previsto solo per l'anno 2020, individuando già il plafond disponibile.

Per quanto riguarda, invece, gli investimenti effettuati sul canale "**Emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali**", si torna alla disciplina a "regime": il credito d'imposta, quindi, è riconosciuto nella misura unica del **75%** del valore incrementale degli investimenti 2021 rispetto a quelli effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell'anno 2020, purché l'incremento sia pari almeno all'1%.

L'individuazione delle risorse disponibili per la copertura di questi investimenti è demandata a un decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare ogni anno.

Nel caso di una richiesta di accesso all'agevolazione per investimenti su entrambi i canali (Stampa ed Emittenti tv-radio locali), pertanto, il credito d'imposta complessivamente richiesto da ciascun beneficiario sarà determinato sommando i due crediti calcolati come sopra indicato.

Resta ferma l'applicazione del limite del **regime de minimis** di cui ai Regolamenti dell'Unione europea.

Ricordiamo che il **31 marzo 2021** si sono chiusi i termini per presentare la comunicazione che consente l'accesso al credito d'imposta per investimenti pubblicitari, realizzati o ancora da realizzare nel 2021, utilizzando i servizi resi disponibili nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate, a cui si può accedere mediante tramite Spid, Carta nazionale dei servizi (CNS) o Carta d'identità elettronica (CIE), e con Entratel e Fisconline.

Le modifiche del dl Sostegni bis

Il **dl n. 73-2021** proroga fino al 2022 il 'regime derogatorio' del bonus pubblicità - introdotto nell'anno 2020 - estendendolo anche agli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Per entrambe le annualità il **credito di imposta** è calcolato – sia per gli investimenti pubblicitari sui giornali che per gli investimenti pubblicitari sulle emittenti radio-televisive – nella misura unica del **50%** del valore degli investimenti pubblicitari effettuati, e non sul solo incremento rispetto all'investimento effettuato nell'anno precedente.

Anche per gli anni 2021 e 2022, quindi, **viene meno il presupposto dell'incremento minimo dell'1% dell'investimento pubblicitario**, rispetto all'investimento dell'anno precedente, quale requisito per l'accesso all'agevolazione fiscale.

Inoltre, è stato portato a 90 milioni di euro lo stanziamento complessivo, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, delle risorse destinate al finanziamento dell'agevolazione, che costituisce limite di spesa, di cui 65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e 25 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Come richiedere il bonus pubblicità 2021

Per quanto riguarda i tempi, il dl Sostegni bis ha stabilito che, per l'anno 2021, i termini per presentare la comunicazione telematica per l'accesso al bonus decorrono dal 1° al 30 settembre.

Il 31 agosto, tuttavia, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria ha invece differito i termini, spostando l'apertura dello sportello di un mese, **dal 1° al 31 ottobre 2021**. Invariata la modalità per la presentazione del modello tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Restano valide le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2021, per le quali il calcolo per la determinazione del credito spettante sarà automaticamente effettuato sulla base delle nuove disposizioni, ma è possibile 'sostituire' la prenotazione già inviata a marzo, inviandone una nuova in occasione della finestra di ottobre.



Oggetto: detrazioni fiscali per acquisto di climatizzatori

Tenuto conto della rilevanza e della frequenza con la quale vengono effettuati acquisti di “condizionatori”, si ritiene utile “tentare” una schematizzazione delle diverse possibilità per sfruttare l’agevolazione in oggetto, in base al contesto in cui avviene l’acquisto e alla tipologia di impianto acquistato.

Occorre premettere che la casistica, oltre ad essere variegata è di oggettiva complessa (sia consentito: nonché oltremodo incerta) individuazione, a causa di una serie di sovrapposizioni di norme a cui si aggiungono interpretazioni dell’agenzia delle entrate che, nell’affrontare questioni diverse, hanno fornito indicazioni che incidentalmente e non direttamente hanno avuto di fatto un impatto con l’argomento in trattazione.

Misura detrazione	Contesto	Caratteristiche	Limite di spesa	Note	Iva
65% (compete anche a imprese e professionisti)	<u>Sostituzione</u> del vecchio impianto di climatizzazione con un condizionatore ad alta efficienza energetica	Pompa di calore ad alta efficienza classe A+++	46.154	Non è possibile abbinare il bonus mobili	Agevolata 10%
50%	<u>Sostituzione</u> di impianto di climatizzazione durante i lavori di ristrutturazione dell’immobile (vedi nota)	Miglioramento classe rispetto a quello sostituito (almeno classe A+)	96.000	E’ possibile abbinare il bonus mobili	10% (va richiesta al venditore)
50%	Istallazione impianto di climatizzazione durante i lavori di ristrutturazione dell’immobile (vedi nota)	Almeno classe A	96.000	E’ possibile abbinare il bonus mobili	10% (va richiesta al venditore)
50%	Acquisto o sostituzione di climatizzatore	Pompa di calore almeno classe A+ (sostituzione) A (nuova istallazione)	16.000 per l’anno 2021	E’ parte integrante del bonus mobili ed elettrodomestici	22% (se vende l’installatore Iva 10% sul valore del bene per importo non superiore al costo del montaggio)
50%	Acquisto o sostituzione di pompa di calore per climatizzazione degli ambienti (costituisce di per se una manutenzione straordinaria)	Almeno classe A	96.000	E’ possibile abbinare il bonus mobili	10% (va richiesta al venditore)
110%	Sostituzione del vecchio impianto con nuovo impianto	Pompa di calore almeno classe A per riscaldamento, raffrescamento, fornitura di acqua calda sanitaria	30.000	L’intero edificio deve elevarsi di almeno 2 classi energetiche (eventualmente anche con il contributo di ulteriori interventi energetici)	Agevolata 10%

I limiti di importo comprendono anche le spese di istallazione e l’Iva



È evidente che per le 4 ipotesi di detrazione al 50% quello che cambia è il contesto e il limite di spesa. In particolare:

- Acquisto o sostituzione di impianto di climatizzazione nell'ambito di lavori di ristrutturazione: il costo del climatizzatore di classe almeno A+ concorre al limite complessivo di € 96.000
- acquisto nell'ambito del bonus mobili ed elettrodomestici (che comunque è abbinato a lavori di ristrutturazione): fruisce di un autonomo limite di spesa in quanto considerato elettrodomestico (€ 16.000)
- acquisto senza lavori di ristrutturazione di climatizzatore a pompa di calore classe A: l'agenzia delle entrate (circolare n. 7/2021 pagina 329) ha affermato che tale investimento di per se costituisce un lavoro di manutenzione straordinaria e, dunque, meritevole della detrazione del 50%.